

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI

Sommario

SEZIONE 1 - CANONE UNICO PATRIMONIALE⁶

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE⁶

Articolo 1 - Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Oggetto del Regolamento⁶

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali⁶

Articolo 3 - Presupposto del canone⁶

Articolo 4 - Soggetto obbligato⁷

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO⁷

Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico⁷

Articolo 6 - Tipi di occupazione⁹

Articolo 7 - Occupazioni d'urgenza¹⁰

Articolo 8 - Procedimento per il rilascio della concessione¹⁰

Articolo 9 - Titolarità della concessione e subentro¹¹

Articolo 10 - Rinnovo, proroga e disdetta¹²

Articolo 11 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio¹³

Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione¹³

Articolo 13 - Occupazioni abusive¹⁴

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE¹⁴

Articolo 14 - Istanze per i messaggi pubblicitari¹⁴

Articolo 15 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni¹⁶

Articolo 16 - Istruttoria amministrativa¹⁷

Articolo 17 - Rilascio della autorizzazione¹⁸

Articolo 18 - Contenuto ed efficacia del provvedimento¹⁸

Articolo 19 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo¹⁹

Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni¹⁹

Articolo 21 - Rinnovo, proroga e disdetta²⁰

Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione²⁰

Articolo 23 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione²¹

Articolo 24 - Rimozione della pubblicità²¹

Articolo 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive²¹

Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari²²

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, MAGGIORAZIONI, ESENZIONI²²

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico²²

Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie²³

Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici24

Articolo 30 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità24

Articolo 31 - Determinazione del canone25

Articolo 32 - Riduzioni e maggiorazioni del canone26

Articolo 33 - Esenzioni del canone26

Articolo 34 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità28

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI29

Articolo 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni29

Articolo 36 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici29

Articolo 37 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni29

Articolo 38 - Tariffe e maggiorazioni30

Articolo 39 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni30

Articolo 40 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni30

Articolo 41 - Numerazione impianti30

Articolo 42 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni31

Articolo 43 - Vigilanza e sanzioni amministrative31

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI32

Articolo 44 - Modalità e termini per il pagamento del canone32

Articolo 45 - Accertamenti - Recupero canone33

Articolo 46 - Sanzioni e indennità33

Articolo 47 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico34

Articolo 48 - Riscossione coattiva34

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE35

Articolo 49 - Passi carrabili e accessi a raso35

Articolo 50 - Occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione36

Articolo 51 – Occupazioni con impianti di distribuzione di carburante.37

Articolo 52 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici37

Articolo 53 - Occupazioni per eventi, manifestazioni e gare sportive38

Articolo 54 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante38

Articolo 55 – Esercizi alimentari con spazi di ristoro all'aperto39

Articolo 56 - Attività Edile39

Articolo 57 - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti39

Articolo 58 - Attività di propaganda elettorale, comizi, raccolta firme, attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza40

Articolo 59 - Aree di visibilità attività economiche e riserve di parcheggio41

Articolo 60 - Occupazione con elementi di arredo41

Articolo 61 - Esposizione merci fuori negozio41

- Articolo 62 - Occupazioni a fini promozionali di prodotti e servizi41
- Articolo 63 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche42
- Articolo 64 - Occupazioni con tende e altre strutture di soprassuolo in genere42
- Articolo 65 - Occupazioni per traslochi42
- Articolo 66 - Serbatoi42

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE43

- Articolo 67 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”43
- Articolo 68 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati43
- Articolo 69 - Freccie direzionali – Pre-insegne43
- Articolo 70 - Locandine43
- Articolo 71 - Striscioni e gonfaloni43
- Articolo 72 - Dichiarazioni per particolari fattispecie44
- Articolo 73 - Modalità di gestione44

SEZIONE 2 - CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI45

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE45

- Articolo 74 - Oggetto45
- Articolo 75 - Attività di commercio su area pubblica45
- Articolo 76 - Tipologia e durata delle occupazioni45
- Articolo 77 - Disposizioni comuni46
- Articolo 78 - Presupposto del canone46
- Articolo 79 - Occupazioni abusive46
- Articolo 80 - Soggetto obbligato47
- Articolo 81 - Obblighi del concessionario47
- Articolo 82 - Rilascio, subentro e rinnovo del titolo47
- Articolo 83 - Cessazione, rinuncia, decadenza e revoca48

TITOLO II – DISCIPLINA DEL CANONE E DETERMINAZIONE TARIFFE49

- Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa49
- Articolo 85 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici49
- Articolo 86 - Determinazione del canone49
- Articolo 87 - Modalità e termini per il pagamento del canone50

TITOLO III – SANZIONI50

- Articolo 88 - Sanzioni e indennità50
- Articolo 89 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico51
- Articolo 90 - Sospensione dell'attività di vendita52
- Articolo 91 - Accertamenti e recupero canone52
- Articolo 92 - Riscossione coattiva52
- Articolo 93 - Modalità di Gestione52

Articolo 94 - Disposizioni particolari52

SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI53

TITOLI I53

Articolo 95 - Trattamento dei dati personali53

Articolo 96 - Regime transitorio53

Articolo 97 - Disposizioni finali55

SEZIONE 1 - CANONE UNICO PATRIMONIALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Oggetto del Regolamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Pistoia, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, soggetti a diritti demaniali o gravati da servitù di pubblico passaggio.
3. Sono fatte salve le disposizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione:** l'occupazione di spazi e aree pubbliche, comprese le aree a verde, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Pistoia, come, a titolo esemplificativo, strade, corsi, piazze spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali, aree private soggette a diritti demaniali gravate da servitù di passaggio;
 - b) **diffusione di messaggi pubblicitari:** le esposizioni pubblicitarie in genere mediante impianti se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - c) **concessione o autorizzazione:** atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - d) **canone:** il canone dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione e dall'occupante senza titolo;
 - e) **tariffa:** rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone;
 - f) **strade comunali:** i tratti di strada situati all'interno del centro abitato individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Tutti i provvedimenti di cui al presente regolamento sono comunicati in modalità telematica e solo nel caso in cui il destinatario non disponga di recapiti PEC o mail in modalità cartacea.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali o gravate da servitù di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti (così come definiti anche dall'art. 47 del DPR 16/12/1992 n. 495) installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile del Comune, su aree e beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

3. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province se le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione, di concessione o dichiarazione, ove prevista dal presente Regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al possesso di un titolo abilitante, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare del medesimo. In caso di affitto d'azienda della reiterata morosità degli affittuari deve essere informato il titolare proprietario dell'attività con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento, prima di attivare le procedure di cui al successivo art.12.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, anche se esenti dal pagamento del canone, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, nei casi previsti dal presente regolamento e dal Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico per attività di somministrazione all'aperto (Dehors), in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private, soggetti a diritti demaniali o gravati da servitù di pubblico passaggio.

2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione l'istanza va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti nelle disposizioni previste per le diverse tipologie di occupazioni e in caso di assenza di termine specifico tra il 90° ed il 45° giorno dall'inizio dell'occupazione.

3. Salvo i casi di forza maggiore le domande pervenute al di fuori di tali termini non saranno accolte.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico legate ad attività edilizie non comportanti la manomissione del suolo pubblico, di installazione ponteggi e di trasloco, il termine del procedimento è di 15 giorni. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione con preavviso di almeno 7 giorni. Analoga domanda deve essere presentata per ottenere la proroga delle occupazioni preesistenti, con preavviso di almeno 2 giorni rispetto alla data di scadenza della concessione.

5. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso, la ricevuta di pagamento degli eventuali diritti di istruttoria della pratica, e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

6. La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria prevista per la particolare tipologia di occupazione come indicata dall'ufficio competente. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

7. Qualora la domanda con allegata documentazione sia carente di elementi indispensabili all'istruttoria verrà richiesta dall'Ufficio apposita integrazione da prodursi nei termini indicati nella richiesta e comunque non superiori a 20 giorni. Nella medesima richiesta si darà atto che in mancanza di conformazione nei termini indicati farà seguito l'emissione del provvedimento di diniego e/o archiviazione dell'istanza.

8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, il termine del procedimento è di 30 giorni. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione con preavviso di almeno 15 giorni. Analoga domanda deve essere presentata per ottenere proroga delle occupazioni preesistenti, con preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data di scadenza della concessione.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per interventi di uso del sottosuolo ovvero di scavo lungo le strade comunali una speciale autorizzazione annuale potrà essere rilasciata alle società fornitrici di pubblici servizi tale da consentire l'esecuzione di lavori di pronto intervento e di scavi aventi una lunghezza massima di 20 metri lineari, con le garanzie di cui all'articolo 5 dello stesso Regolamento

9. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la

viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

10. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

11. Il suolo pubblico occupato deve essere comunque utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti Vigenti di Igiene. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno

12. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio di nuova concessione, al rinnovo o proroga della concessione in essere l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

14. Per le occupazioni con opere oggetto di titolo abilitativo edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

15. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

16. Con il provvedimento concessorio a tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 6 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno solare (1° gennaio/31 dicembre) e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. Per le attività edilizie di cui al seguente art. 12 comma 4, le occupazioni di suolo pubblico di durata inferiore o uguale a 200 giorni nell'anno solare sono considerate temporanee; quelle di durata superiore a 200 giorni sono considerate permanenti.
4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 - Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'eventuale proroga è rilasciata con le modalità di cui all'articolo 5 comma 4.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole

5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 8 - Procedimento per il rilascio della concessione

1. In assenza di un termine specifico, il termine per la conclusione del procedimento è di 45 giorni dalla data di presentazione all'ente dell'apposita istanza, salvo i casi di interruzione sospensione del procedimento di cui alla L. 241/1990.

2 Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte degli uffici competenti. La rinuncia non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla U.O. Mobilità per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esposta in maniera ben visibile sul luogo dell'occupazione ed esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza

10. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 9 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 4;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h) custodire con diligenza l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 (novanta) giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3 Il rilascio della nuova concessione al subentrante è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto salva la possibilità di rateizzazione, anche dal subentrante. La procedura di subentro non comporta spese di istruttoria

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

Articolo 10 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 5 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

5. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

7. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

8. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 11 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 12 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico, per violazione degli obblighi posti a carico del concessionario, come indicati nel precedente art. 9 comma 1 e nell'atto di concessione;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione qualora l'occupazione stessa ecceda il 40% della superficie autorizzata. Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dal presente regolamento per la superficie non autorizzata;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione. La mancata occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone versato;
- f) l'inosservanza delle ulteriori prescrizioni indicate nel provvedimento concessorio.

2. Al soggetto dichiarato decaduto per 2 volte nell'arco di 2 anni non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata di 6 mesi.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 lettera c) e al precedente comma 2 non si applicano ai cantieri edili.

4. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Articolo 13 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, la Polizia Municipale provvede a notificare al trasgressore l'ordine di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

6. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha comunque la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del C.C..

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 14 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. È vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 10. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviare inviarsi, per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente, al Servizio dell'Ente indicato per ciascun procedimento.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda, soggetta a imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, ovvero, nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso; nel caso di soggetto diverso la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la ragione per la quale è richiesta;
- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

7. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

- a) allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

- b) allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- c) allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- d) allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

8. In ogni caso, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

9. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

10. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

11. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

12. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

13. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone - esposizione pubblicitaria prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;

14. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

15. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

16. Il messaggio pubblicitario deve in ogni caso garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non può veicolare discriminazioni dirette o indirette di alcun genere, non può veicolare incitamento all'odio o messaggi che approvino, esaltino o inducano alla violenza. Non può contenere mistificazioni del corpo o allusioni che vi facciano esplicito riferimento.

Articolo 15 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Nel caso la gestione del canone – esposizione pubblicitaria si affida in concessione, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di autorizzazione alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 16 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, e ove la stessa risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'installazione richiesta o dell'esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 15, formula all'interessato una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento, ove necessario, provvede ad inoltrare la domanda agli eventuali altri uffici amministrativi del Comune o ad altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data della relativa richiesta.
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

7. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

8. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

9. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 17 - Rilascio della autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento

2. L'autorizzazione è consegnata telematicamente ovvero ritirata presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.

3. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

4. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

5. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

6. Copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 18 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) l'ubicazione del mezzo;
- b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.

2. La concessione o autorizzazione dalla data riportata sulla stessa, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 19 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

2. Il diniego deve essere espresso e motivato. In nessun caso lo scadere del termine del procedimento determina assenso all'autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, ha carattere individuale e non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella autorizzazione a

proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 15 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di subentro nella autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. Il subentro nella autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 21 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda.

2. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

3. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al comune con le stesse modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione da rinnovare.

4. Il procedimento per il rinnovo segue le stesse regole previste per il primo rilascio del provvedimento amministrativo.

5. Il rinnovo dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone relativo; non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

6. Il soggetto titolare dell'autorizzazione può rinunciare installazione o esposizione pubblicitaria con una comunicazione scritta diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

7. Se l'esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 23 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente con avviso espresso che la mancata regolarizzazione entro il termine concesso comporterà decadenza dall'autorizzazione;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 24 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.

2. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

4. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Oltre a quanto previsto dai successivi articoli 46 e 47 in tema di sanzioni e indennità, gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per

i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. Il piano generale deve attenersi alle seguenti direttive e prescrizioni:

- a) la scelta della tipologia degli impianti e della loro localizzazione dovrà essere in armonia con le previsioni del piano regolatore, in modo particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni relative alla presenza di vincolo paesaggistico, architettonico od ambientale;
- b) il piano potrà definire in quali zone e lungo quali assi viari non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari o di specifiche categorie di impianti pubblicitari;
- c) il piano potrà altresì prescrivere motivatamente su quale lato stradale gli impianti debbano essere collocati, qualora possano impedire la visuale di un contesto architettonico od ambientale di interesse paesaggistico;
- d) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, precisando quali tipologie di impianti possano essere installati in zone commerciali, industriali, agricole, residenziali o a prevalente carattere pubblico;
- e) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- f) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso;
- g) il piano dovrà prevedere un numero minimo di n. 30 (trenta) impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, MAGGIORAZIONI, ESENZIONI

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con atto del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a 1 metro quadrato o lineare, purché sopra non siano esercitate attività economiche.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
6. La misura complessiva del canone è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento della frazione all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. La misura complessiva del canone, per le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico con l'eccezione del caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari; in tal caso la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente sarà comunque soggetta al canone.

Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate **in 6 categorie**, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'ALLEGATO A; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 30 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, comprese le aree a verde, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe di cui ai commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019, in base alla categoria di cui all'art. 29 tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione, riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI		
Descrizione		
SUOLO GENERICO		
SOPRA/SOTTOSUOLO		
PASSI CARRABILI		
ATTIVITA' EDILE		
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'		
DEHORS - SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO		
AREA DI VISIBILITA' ATTIVITA' ECONOMICA		
AREE DI PROMOZIONE PRODOTTI E SERVIZI		
SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCHI		
EVENTI E MANIFESTAZIONI		
MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI		
CHIOSCHI		
COMMERCIO	ALL'INGROSSO	MERCATO
ORTOFRUTTICOLO		
ATTIVITA' FOTOGRAFICHE	CINEMATOGRAFICHE,	TELEVISIVE E

GARE SPORTIVE
DISTRIBUTORI CARBURANTI
SPAZI SOSTA AUTOBUS DI LINEA, TAXI ED NCC

2. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe di cui ai commi 826 e 827 della Legge n. 160/2019, in base alla zona di cui all'art. 28, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - DUE ZONE
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
STRISCIONI ZONA 1
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 1
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 =< 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2
STRISCIONI ZONA 2
AFFISSIONE MANIFESTI ZONA 2

Articolo 31 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il Coefficiente determinato da Delibera della Giunta Comunale come indicato ai precedenti articoli. e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente determinato da Delibera Giunta Comunale come indicato ai precedenti articoli, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con atto del responsabile del procedimento.

Articolo 32 - Riduzioni e maggiorazioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) e 832 della Legge n. 160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati;
- d) È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, è riportata nell' ALLEGATO B del presente Regolamento e ne è parte integrante.

2. Sono inoltre previste ulteriori maggiorazioni e riduzioni percentuali, rispetto alla tariffa base come determinata con i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale, relative a singole fattispecie di occupazione nella misura e nella tipologia stabilite nel prospetto allegato al presente Regolamento ALLEGATO C, fermo restando le maggiorazioni e/o riduzione previste nei singoli articoli del presente regolamento per tipologie particolari di occupazione.

Articolo 33 - Esenzioni del canone

Oltre alle esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1 Legge 160/2019, non sono assoggettate a canone le seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni direttamente effettuate dallo Stato, dagli enti pubblici, dall'Azienda sanitaria locale. Pertanto, le occupazioni effettuate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto di tali enti sono assoggettate al canone. Possono essere esclusi dal pagamento del canone le occupazioni per l'esecuzione di rilevanti interventi su edifici monumentali di significativa importanza storica se di interesse per l'intera comunità e se approvati con specifica deliberazione della Giunta comunale;
- b) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- c) le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D. Lgs. 460/97 limitatamente agli interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico architettonico tutelati dal D. Lgs. n°42 del 22.01.2004 e per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori preventivamente autorizzato. L'immobile, oltre ad essere di proprietà della O.N.L.U.S. deve essere da essa utilizzato per lo svolgimento delle attività elencate nell'art 10 comma 1 lettera "a" del D. Lgs. 460/1997;
- d) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi con piante ornamentali uguale o inferiore ad 1 metro quadrato;
- e) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- f) le tende parasole delle attività economiche purché l'area sottostante non venga utilizzata per esposizione prodotti, promozione e/o esercizio dell'attività;
- g) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- h) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- i) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili, per un ingombro massimo di 2 metri quadrati ad esercizio commerciale;
- j) tende, balconi, verande, bow-windows e simili, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini. L'esenzione non è concessa quando l'occupazione di tali manufatti è su aree aperte alla libera circolazione di veicoli ed è posta ad altezza inferiore a 5 m dal piano;
- k) le occupazioni non eccedenti i venti metri quadrati o il chilometro lineare effettuate da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, di cui agli artt. 32 e 35 del D.lgs. 117/2017 o dalle associazioni politiche, sindacali dei lavoratori o di categoria; qualora l'occupazione sia di dimensioni maggiori, la quantità suddetta vale come franchigia;
- l) le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un'ora;
- m) le occupazioni temporanee non eccedenti i dieci metri quadrati effettuate da artisti di strada, ivi compresi disegnatori e teatrini per burattini o marionette, per spettacoli per cui non sia previsto il pagamento di un biglietto o di un preciso corrispettivo;
- n) le occupazioni effettuate mediante griglie, coperture di fosse, pozzetti, gradini, o rampe per l'accesso pedonale ad edifici o aree laterali;
- o) l'utilizzo di aree o impianti sportivi comunali, anche scolastici da parte di organizzazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro affiliate al C.O.N.I. o agli enti di promozione sportiva;
- p) le occupazioni permanenti, nelle aree appositamente individuate, con automezzi adibiti a trasporto pubblico non di linea (TAXI - NCC) o privato;
- q) le occupazioni effettuate con orologi funzionanti per pubblica utilità;
- r) le occupazioni (anche per la somministrazione) temporanee effettuate da operatori commerciali e dell'arte e ingegno per lo svolgimento di mercati, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, in aree collinari e montane, nonché nelle periferie urbane (es. località Le Fornaci e Nespolo) connotate da debole offerta commerciale;
- s) le occupazioni temporanee connesse allo svolgimento di attività per le quali è stato sottoscritto con l'Amministrazione comunale un patto di collaborazione di cui al Regolamento per la partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni per il periodo e per la porzione di suolo pubblico espressamente indicati nel patto;
- t) le occupazioni temporanee per lo svolgimento di un evento, manifestazione o spettacolo inserito in un programma approvato con specifica deliberazione della Giunta comunale, dal quale si evinca che il Comune di Pistoia, pur risultando quale ente promotore, ne affidi l'organizzazione ad altri soggetti che

saranno destinatari dell'autorizzazione all'occupazione del suolo. La deliberazione o decreto deve contenere esplicito richiamo alla presente disposizione. Sono escluse dall'esenzione le occupazioni destinate alle fiere promozionali, manifestazioni commerciali a carattere straordinario e somministrazioni temporanee, nella definizione data dal Codice del Commercio regionale;

- u) le occupazioni temporanee effettuate con caravan e case mobili da parte degli esercenti lo spettacolo viaggiante nel periodo di svolgimento delle loro attività nel territorio comunale;
- v) le occupazioni temporanee di suolo effettuate, a seguito di attività di disboscamento, per il deposito di tronchi o rami ad opera di soggetti che esercitano l'attività in questione;
- w) le occupazioni permanenti costituite da allacciamenti a reti di erogazione di pubblici servizi;
- x) le occupazioni per passi carrabili utilizzate da persone con patologie comportanti grave impedimento motorio. La certificazione medica, comprovante espressamente la disabilità motoria, deve essere prodotta dallo stesso richiedente l'esenzione;
- y) le occupazioni a servizio del trasporto pubblico locale e taxi (tabelle, cartelli di fermata, pensiline). L'esenzione non è concessa se tali manufatti contengono messaggi pubblicitari o di propaganda, salvo si tratti di messaggi istituzionali di interesse pubblico;
- z) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- aa) le occupazioni temporanee o permanenti dovute alla presenza di cassonetti e/o altri contenitori stradali e/o interrati per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, nonché per i relativi lavori di realizzazione/modifica/disinstallazione, comprese le aree funzionali alla realizzazione di tali lavori;
- bb) le occupazioni per fiere promozionali, manifestazioni commerciali e mostre-mercato finalizzate alla diffusione e vendita di libri nel quadro di progetti di promozione della lettura, festival culturali o incontri di lettura aperti al pubblico e sostenuti dall'Amministrazione Comunale. Alle librerie e negozi di libri usati è inoltre consentita l'esposizione dei libri in prossimità dell'esercizio con esclusione dal pagamento del canone, purché la superficie utilizzata non superi i 5 mq e avvenga nel rispetto della sicurezza stradale;
- cc) le occupazioni di suolo pubblico effettuate mediante c.d. "Mostre a Terra" (Civette Giornali) poste in prossimità di esercizi commerciali quali bar/tabacchi/edicole e chioschi edicole ;
- dd) occupazione mediante rampe di accesso o facilitazioni per persone con disabilità;
- ee) occupazione di suolo pubblico di natura edilizia con cantieri e ponteggi di lavori volti e finalizzati alla riduzione di consumi energetici. Il beneficio è accordato a condizione che:
 - l'Amministrazione con apposito provvedimento deliberativo definisca esattamente il limite temporale dell'agevolazione comunque non superiore ad un anno oltre ad apposito bando ed il progetto venga presentato nei limiti del bando stesso;
 - il progetto sia valutato positivamente da apposita commissione di esperti;
 - il periodo di occupazione congestionato non superi i 120 giorni naturali e consecutivi;
 - i lavori abbiano inizio entro 4 mesi dalla concessione dell'edificio;
 - il concessionario dell'occupazione non risulti in posizione debitoria per pregresse annualità verso il Comune.

Articolo 34 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il

soggetto tenuto al pagamento del canone deve comunicare al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il numero complessivo delle utenze del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. Sulla base delle risultanze di tale comunicazione, il Comune procede alla determinazione della somma dovuta con eventuale conguaglio rispetto a quella versata.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

Articolo 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il Comune di Pistoia mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune di Pistoia garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'ALLEGATO D.

Articolo 36 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 18 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'ALLEGATO D al presente regolamento.

2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 15% circa della superficie disponibile.

3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è corrispondente al 75% circa della superficie disponibile.

4. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal piano delle pubbliche affissioni ed è corrispondente al 5% circa della superficie disponibile.

5. La superficie degli impianti da attribuire all'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali secondo la normativa vigente è corrispondente al 5% circa della superficie disponibile.

Articolo 37 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti è pari a 10 giorni.

4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al comma 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 38 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'ALLEGATO D fino ad un massimo del 70% della superficie disponibile.

Articolo 39 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza e per altre ricorrenze di rilevanza nazionale ;
 - e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 40 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 41 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 42 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone, qualora presente.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 43 - Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Il Comune e il gestore del canone in caso di esternalizzazione, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 41 comma 10 del presente regolamento.

3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal presente regolamento in materia di occupazioni e pubblicità abusive.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 44 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, prima del rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 600,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate, scadenti il 30 aprile e il 30 settembre, purché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione o di presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 giugno; per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, scadenti il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre.

4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, prima del rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 600,00, sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

5. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto di rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.

6. Per i passi carrabili il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno se l'importo dovuto è inferiore ad euro 100,00; in due rate uguali, con scadenza 30 giugno e 30 settembre, se l'importo dovuto è superiore.

7. Nel caso in cui l'occupazione permanente relativa ai passi carrabili abbia inizio dopo il 30 giugno, il canone è dovuto nella misura del 50%.

8. Nel caso di nuova concessione/autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

9. Nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari permanente abbia inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

10. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data

del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

11. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

12. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 46, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

13. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

14. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

15. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 45 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 46 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'art. 1 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di occupazione e diffusione messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione di occupazioni e messaggi pubblicitari ed il ripristino dello stato dei luoghi.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. Nei casi di tardivo o parziale pagamento dei canoni nei termini, è dovuta una sanzione del 10% del canone non versato o versato parzialmente se lo stesso avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria e del 20% se il pagamento avviene entro 60 giorni. Oltre i 60 giorni, il canone non pagato si considera omesso e la sanzione viene fissata al 30% di quanto non versato. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 47 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale.

6. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

7. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 48 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dal Regolamento delle Entrate del Comune.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 49 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Per "passo carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica, ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 3.37 CdS e art.22/2 Reg. CdS); gli accessi indicati al precedente comma 1) si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti (rif. art. 44, c. 2 del Reg. C.d.S.).

2. I passi carrabili, possono essere realizzati con "manufatti" oppure "a raso":

a) **PASSO CARRABILE CON MANUFATTO:** costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli; consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Nella zona antistante il passo carrabile (non sul lato opposto), vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice della Strada, segnalato con l'apposito segnale di cui all'articolo 120, del Regolamento C.d.S. (figura II 78) e la sanzione accessoria della rimozione coatta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili, che rientrano nella definizione dell'articolo 44 comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507, ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile;

b) **PASSO CARRABILE A RASO:** costituito da un varco che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile con manufatti, è posto al livello della strada senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata stradale), ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. In tale caso il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8 del D.Lgs. 507/93 e art. 46, c.3 del Reg. C.d.S.. In tale caso la richiesta del segnale è facoltativa. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Pistoia nell'area antistante non vige il divieto di sosta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che NON rientrano nella definizione dell'articolo 44, comma 4 del D.lgs 15/11/1993, n. 507;

3. Le occupazioni con passi carrabili con manufatti o a raso regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

4. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Sono assoggettate al pagamento del canone tutte le aree di rispetto individuate nell'atto di autorizzazione e, dunque, anche quelle poste sul fronte opposto al passo, nonché le ulteriori estensioni laterali oltre la larghezza del passo. Tutte le

occupazioni richieste espressamente dal titolare ed eccedenti la larghezza del passo e la profondità di un metro sono assoggettate alla tariffa base.

5. Le estensioni laterali sono assoggettate anche a quanto previsto dal precedente art. 11, comma 4.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
7. In ogni caso, ove gli occupanti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune, previa autorizzazione dell'Ufficio Mobilità, alle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di passo carrabile con manufatto (identificabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 44 del D.lgs 507/93) rimettendo in pristino l'assetto stradale a proprie spese e/o gli stalli di sosta, espressamente accettando la sosta dei veicoli sull'area antistante l'accesso medesimo.
 - b) in caso di passo carrabile a raso (identificabile ai sensi del comma 8 dell'articolo 44 del D.lgs 507/93), espressamente accettando la sosta dei veicoli sull'area antistante l'accesso medesimo e previa restituzione dell'apposito cartello segnaletico.
8. La rinuncia implica comunque l'impossibilità di utilizzare l'accesso in funzione del transito di veicoli, salva la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44 comma 1 lettera a) del D.P.R. 495/92, ed è condizionata alla asseverazione del richiedente della cessazione di uso dell'area privata al fine di garantire la sosta di uno o più veicoli.
9. L'uso di fatto di accessi laterali, al fine di garantire, sulla proprietà privata, lo stazionamento di uno o più veicoli, in assenza del segnale di cui all'articolo 120 comma 1 lettera e) del D.P.R. 495/92, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 del D.lgs 285/92, a prescindere dalla eventuale ulteriore applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 50 - Occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento¹;

- b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 – Occupazioni con impianti di distribuzione di carburante.

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori come stabiliti dalla Giunta Comunale ai sensi del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli si verifici la non sussistenza delle condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 53 - Occupazioni per eventi, manifestazioni e gare sportive

1. Per eventi e manifestazioni, si intendono le attività temporanee di spettacolo e intrattenimento legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgono nel territorio cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata, in modalità telematica contestualmente alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, se soggetta ad autorizzazione, diversamente (nel caso non occorra un titolo abilitante oppure sia sufficiente la presentazione di una SCIA) valgono le norme procedurali descritte all'art. 5 del presente regolamento.
3. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Servizi del Comune o Enti esterni (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le emissioni rumorose, ecc.). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere acquisiti i necessari titoli abilitanti.
4. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo lo svolgimento della manifestazione e lo sgombero dei luoghi occupati.
5. Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di gare ciclistiche o motoristiche o altre manifestazioni sportive per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto o di un corrispettivo determinato sono assoggettate ad un canone pari al 40% della tariffa base. Nel caso in cui il pagamento del biglietto o del corrispettivo non sia previsto, tali occupazioni sono esentate dal pagamento del canone.

Articolo 54 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dalle vigenti disposizioni comunali in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo

pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni comunali in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 55 – Esercizi alimentari con spazi di ristoro all'aperto

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, seguono le procedure amministrative e le norme tecniche previste nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto.
2. In caso di occupazioni di suolo con spazi di ristoro, effettuate all'esterno degli esercizi alimentari, che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli con sottrazione degli stalli dedicati a parcheggio la tariffa viene maggiorata tenendo conto del sacrificio imposto alla collettività per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 56 - Attività Edile

1. Le occupazioni temporanee per l'esercizio di attività edilizie sono assoggettate ad un canone pari al 70% della tariffa base.
2. Le occupazioni permanenti per l'esercizio di attività edilizie sono assoggettate ad un canone pari alla tariffa base maggiorata del 300%.
3. Sono equiparate alle attività edilizie le attività di scavo, di interro, o comunque relative al suolo, soprasuolo e sottosuolo stradale.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
5. L'istanza per l'occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata, secondo le norme procedurali descritte all'art. 5 commi 4 ed 8 del presente regolamento.

Articolo 57 - Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze e/o regolamenti emessi dall'Ente. Potrà essere prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all'interno dell'area di proprietà condominiale/privata. In casi particolari potrà essere accordato dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana il ritiro dei contenitori all'interno le pertinenze private purché accessibili in sicurezza e previa liberatoria concessa dal proprietario, nel qual caso l'occupazione del suolo non costituendo servitù non rileva ai fini dell'applicazione del canone. La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico.
2. L'Utente impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l'U. O. Mobilità. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati. In caso di installazione di un

contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere anche del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro 30 giorni.

3. L'autorizzazione rilasciata può contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche le seguenti indicazioni:

a) Prescrizioni standard:

- utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro dispositivo;
- i contenitori devono riportare l'indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;
- la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con particolare riferimento all'art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento CDS);
- i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
- i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
- non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.

b) Eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;

c) Durata massima dell'autorizzazione.

4. È prevista l'esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta".

5. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. L'Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata.

Articolo 58 - Attività di propaganda elettorale, comizi, raccolta firme, attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

2. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata su richiesta presentata almeno 5 giorni prima dell'occupazione, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

3. L'occupazione per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza è soggetta alle norme di occupazione suolo pubblico quando comporti il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.

4. Ogni singola concessione di suolo di cui al comma precedente ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi.

Articolo 59 - Aree di visibilità attività economiche e riserve di parcheggio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree di parcheggio su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. Le occupazioni temporanee e permanenti possono essere concesse anche ai soli fini di una maggior visibilità delle attività commerciali e di servizio in tutto il territorio comunale. Su tale area oggetto di concessione è vietata qualsiasi attività di vendita, somministrazione o promozione.
3. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
4. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 60 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali, di servizio o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi con piante ornamentali, fioriere, zerbini, lampade), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di mobilità, decoro e arredo urbano.

Articolo 61 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali e artigianali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, di sicurezza e circolazione, e l'occupazione non si estenda oltre 1 metro dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale/artigianale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 62 - Occupazioni a fini promozionali di prodotti e servizi

1. Alle attività commerciali, artigianali, di servizio o simili, che abbiano necessità a fini promozionali di collocare su suolo pubblico i loro prodotti e servizi (ad es. auto, bici) può essere concessa l'occupazione a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e veicolare e che i concessionari non alterino lo stato dei luoghi mantenendoli in perfetto stato.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni dei prodotti e servizi promossi, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di mobilità, decoro e arredo urbano.

Articolo 63 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche

1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.
2. La domanda con il programma generale delle attività deve esser presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.
3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Articolo 64 - Occupazioni con tende e altre strutture di soprassuolo in genere

1. La collocazione di tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è soggetta a comunicazione. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato ai sensi del vigente Regolamento edilizio.
2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 65 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno quindici giorni all'U. O. Mobilità.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 66 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 67 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 68 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 69 - Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone unico deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, oltre che alla disciplina vigente a livello comunale. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 70 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 71 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è subordinata al rilascio della autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

Articolo 72 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i mezzi pubblicitari con oggetto "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a uno (1) mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 73 - Modalità di gestione

1. Per quanto concerne il canone relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari e al servizio di pubbliche affissioni, la gestione, compresa la riscossione ordinaria, è attribuita ad un soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

SEZIONE 2 - CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 74 - Oggetto

1. La presente sezione disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Pistoia, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione od autorizzazione rilasciata dal Comune di Pistoia salvo nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. Il canone si applica in conformità alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816, art. 1 della Legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, la tassa sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI giornaliera).

Articolo 75 - Attività di commercio su area pubblica

1. Le attività di commercio su aree pubbliche normate dalla L R Toscana 62/2018 e quelle dei mercati all'ingrosso normate dalla L R Toscana n. 46/1975, oggetto degli atti di concessione rilasciati per consentire l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale sono le seguenti:
 - a) commercio e/o somministrazione esercitato su posteggi nei mercati, nelle fiere e isolati a seguito di rilascio di atto di concessione avente durata pluriennale o annuale/stagionale/temporaneo, incluso i posteggi assegnati alla spunta;
 - b) commercio e/o somministrazione esercitato su posteggi all'interno della struttura coperta del Centro Pistoia Fiere La Cattedrale (ex. mercato dell'antiquariato);
 - c) commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, agricoli nonché dei fiori e delle piante ornamentali, esercitato su posteggi all'interno della struttura denominata Mercato Annonario;
 - d) ulteriori tipologie di attività su area pubblica previste dalla normativa di settore regionale e comunale (ex. mercatini degli hobbisti, ecc.).
2. La concessione di posteggio è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente con validità di durata conforme alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed è rinnovabile se previsto nelle stesse disposizioni. Per il rilascio degli atti autorizzatori o altri titoli abilitanti all'esercizio dell'attività commerciale si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 76 - Tipologia e durata delle occupazioni

1. Nel presente Regolamento i termini "occupazione" e "occupare" sono utilizzati per indicare la disponibilità o l'utilizzazione, anche di fatto, di spazi o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
- a) sono considerate permanenti le occupazioni concesse quando hanno carattere stabile e sono pluriennali, comunque aventi durata superiore a un anno (365 giorni) che comportino l'esistenza di manufatti o impianti che devono, perlopiù, essere autorizzate con un titolo edilizio abilitativo, se previsto dalle norme di settore; sono altresì considerate permanenti le occupazioni, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno (365 giorni) anche se non comportano l'esistenza di manufatti od impianti;
 - b) sono considerate temporanee le occupazioni concesse di durata inferiore all'anno (365 giorni), anche se ricorrente, e può essere a ore, giornaliera, o di durata superiore. Si intende per ricorrente l'occupazione la cui concessione è rilasciata per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripete;
3. Per le attività mercatali di Piazza della Sala le occupazioni di suolo pubblico riferite a concessioni decennali/dodecennali di posteggio si considerano permanente pur avendo una durata inferiore a 365 giorni.
4. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia permanenti che temporanee sono sempre revocabili per motivi di interesse pubblico o per la sopravvenuta necessità di utilizzo diverso dell'area o spazio da parte del Comune.
5. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Articolo 77 - Disposizioni comuni

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
2. Per le occupazioni con opere oggetto di titolo edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 78 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Pistoia destinati a mercati e ad altre attività di commercio su area pubblica realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 79 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dal provvedimento di concessione;

b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.

2. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 80 - Soggetto obbligato

1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto obbligato al pagamento dell'indennità e del canone.

2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o in mancanza il pagamento del canone spetta all'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dalla concessione o, in mancanza alla superficie effettivamente occupata. In caso di uso comune del suolo pubblico, tutti gli occupanti sono soggetti passivi e obbligati in solido.

3. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente.

4. Per i posteggi facenti parte di mercati di produttori agricoli, mercati tematici, fiere promozionali, manifestazioni commerciali a carattere straordinario, qualora organizzati in maniera coordinata da un unico soggetto (Imprese aventi per oggetto dell'attività l'organizzazione di eventi o simili, Associazioni di Categoria o loro Consorzi, Enti pubblici, Associazioni di promozione sociale, Pro-Loco) il canone oltre che dal soggetto occupante può essere versato anche in maniera unitaria dal soggetto organizzatore.

5. I soggetti di cui al precedente comma, autorizzati all'occupazione del suolo pubblico, non possono richiedere agli operatori partecipanti all'evento commerciale autorizzato somme superiori a quella da essi pagata per il canone di occupazione, maggiorate dall'eventuale rimborso spese sostenute per servizi inerenti all'organizzazione dell'evento che devono essere debitamente documentate con un rendiconto dei ricavi e delle spese da presentare al Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 81 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è obbligato ad osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione.

2. Il titolare della occupazione è responsabile di tutti i danni eventualmente provocati dalla sua utilizzazione all'area e/o dello spazio in godimento ed è obbligato alla sua rimessa in ripristino alla scadenza del periodo di occupazione.

3. Il concessionario deve utilizzare l'area e/o lo spazio concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, dovendo provvedere alla sua pulizia oltre che, qualora presenti, alla manutenzione e pulizia degli elementi di arredo, restando responsabile dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose dal mancato rispetto di tali obblighi.

4. Il concessionario deve rispettare le disposizioni e/o limitazioni in materia di orario di utilizzo dell'area in concessione in conformità alla normativa vigente e al Piano Comunale di classificazione acustica e a rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento comunale recante disposizioni in materia di convivenza nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 82 - Rilascio, subentro e rinnovo del titolo

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio sono rilasciate e/o rinnovate, secondo le modalità stabilite dalla L. R. Toscana 62/2018.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non è ammessa la cessione o il trasferimento.
3. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la proprietà dell'azienda, comprendente il titolo abilitante all'esercizio e la concessione di posteggio ove l'attività commerciale viene svolta, il subentrante è soggetto a comunicazione ai sensi della normativa di settore vigente e il Servizio competente procederà al rilascio di una nuova concessione per il posteggio ove viene esercitata l'attività di commercio. Il pagamento del relativo canone di concessione decorre dalla data di comunicazione del subingresso.
5. Nel caso in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la sola gestione dell'attività comprendente il titolo abilitante all'esercizio il subentrante è soggetto a comunicazione ai sensi della normativa di settore vigente restando al titolare la concessione del posteggio.
6. Fino al perfezionamento del subingresso, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente al pagamento del canone di occupazione al quale si riferisce la concessione. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, l'imputazione del canone al subentrante decorre dalla data di presentazione della comunicazione di subingresso.
7. Il rinnovo ed il subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019. Tale condizione dovrà essere attestata dal soggetto mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente o di rinnovo non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto o sia stato disposto un piano di rateizzazione, anche dal subentrante.

Articolo 83 - Cessazione, rinuncia, decadenza e revoca

1. La cessazione dell'attività di commercio da parte del titolare è soggetta a comunicazione ai sensi della normativa di settore vigente e il Servizio competente provvederà agli adempimenti di tipo amministrativo conseguenti. La concessione diviene priva di ogni efficacia a partire dalla medesima data della comunicazione di cessazione.
2. I concessionari che non abbiano più interesse alle occupazioni temporanee (ex. fiere promozionali o manifestazioni commerciali a carattere straordinario) possono rinunciare con apposita comunicazione al Comune prima dell'inizio dell'occupazione stessa. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone.
3. Il diritto di occupare con il relativo titolo decade per il concessionario di posteggio nel mercato o nelle fiere nelle casistiche previste all'art 127 della L.R. Toscana 62/2018 (Codice del Commercio).
4. La decadenza e la cessazione volontaria dell'attività non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di occupazione.
5. Ai sensi dell'art. 127, comma e-bis) del Codice del Commercio, i 180 giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva del canone per l'occupazione di posteggio decorrono dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali al concessionario al termine dei quali può essere dichiarata la decadenza del titolo abilitativo dell'attività commerciale su aree pubbliche.

6. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL CANONE E DETERMINAZIONE TARIFFE

Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 85 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Per la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine si rinvia allo specifico ALLEGATO A del presente Regolamento; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 841, 842 e 843, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 86 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Per le occupazioni permanenti di mercato e posteggi isolati l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Per le occupazioni giornaliere si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma precedente.
6. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune di Pistoia per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

Articolo 87 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone per l'occupazione permanente è dovuto per anno solare. Nel caso in cui l'occupazione permanente abbia inizio dopo il 30 giugno, per il primo anno il canone è dovuto nella misura del 50%.
2. Il versamento del canone va effettuato utilizzando unicamente la piattaforma *pagoPA* di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) o le altre modalità previste dal medesimo Codice.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, prima del rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 600,00, si potrà concedere la rateizzazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
4. Per le occupazioni temporanee connesse a concessioni dodecennali dei posteggi, che si protraggono per l'intero anno, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 600,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 30.4 - 30.09.
5. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 30 giugno; per importi superiori a Euro 600,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate scadenti il 30.6 - 30.09.
6. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
7. Per le occupazioni effettuate dagli operatori "spuntisti" il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste al precedente comma 2.
8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 88 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
12. Con Deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee possono essere differiti per gli operatori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

TITOLO III – SANZIONI

Articolo 88 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 art. 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, e cioè quelle prive di titolo concessorio, difformi o eccedenti la superficie oggetto di concessione ed infine quelle che si protraggono oltre la scadenza indicata nel titolo, si applica il pagamento delle seguenti indennità e sanzioni:
 - a) un'indennità assimilabile a quelle temporanee per tutte le occupazioni abusive con durata presunta di occupazione non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di accertamento;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24/11/1981 n. 689.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, verificati dopo 30 giorni dal termine stabilito, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio, se consentito dalle norme vigenti, dell'atto di concessione.

Articolo 89 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui il soggetto non provveda alla rimozione delle occupazioni abusive, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonei e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, il magazzinaggio e la custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella L.R. Toscana 62/2018 e nella Legge 689/1981.

Articolo 90 - Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento comporta la sospensione dell'attività di vendita nel posteggio dato in concessione per un periodo non superiore a 20 giorni, in caso di concessione permanente e il divieto ad accedere a 4 mercati consecutivi, a decorrere dai dieci giorni successivi alla notifica del provvedimento di sospensione, in caso di concessioni temporanee.

2. Entro il settimo giorno antecedente sia la decorrenza del periodo di sospensione per le concessioni permanenti sia la decorrenza della prima data inibita per lo svolgimento del mercato, l'interessato può estinguere il debito così facendo cessare gli effetti inibitori del provvedimento.

3. Qualora l'attività venga sospesa per due volte, nel periodo di validità della concessione, questa viene revocata.

4. Il provvedimento di revoca non dà diritto al rimborso del canone già pagato rapportato al periodo di mancata occupazione né, tanto meno, a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Articolo 91 - Accertamenti e recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 92 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792, art. 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato al comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 93 - Modalità di Gestione

1. Per quanto concerne il Canone Unico Mercati, in forza dell'art. 1, comma 846, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, si stabilisce l'affidamento in concessione del servizio di gestione di detto Canone attribuendolo al concessionario in essere, già gestore dell'Imposta della pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni giusta contratto di concessione Rep. n. 19179 del 21.06.2017, a decorrere dal mese di luglio 2021 e sino al termine del relativo contratto.

Articolo 94 - Disposizioni particolari

1. Per quanto non disposto dalla presente sezione si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Ai rinnovi in corso di procedimento ai sensi dell'art 181 comma 4 bis del DL 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 comma 7 del presente Regolamento.

SEZIONE 3 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLI I

Articolo 95 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 96 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 14 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro il 31/12/2022 il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e dell'art. 21.
5. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 263 del 29/09/1995, successivamente modificato con le delibere del Consiglio Comunale n. 79 del 27/02/1996, n. 234 del 22/09/1997, n. 324 del 29/12/1997, n. 41 del 22/02/2000, n. 43 del 4/03/2002, n. 29 del 4/04/2005, nonché la delibera tariffaria approvata dalla Giunta Comunale per l'anno 2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
6. Il regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 236 del 21/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni, le ultime approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 5/4/2011 e n. 89 del 22/7/2013 n. 34 del 12/03/2019 e n. 57 del 18/03/2020, nonché la delibera tariffaria approvata dalla Giunta Comunale per l'anno 2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021.
7. Restano parimenti in vigore le disposizioni adottate per la disciplina regolamentare del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della Imposta Comunale di Pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e relative tariffe relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni, alla pubblicità e alle affissioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

8. Si prende atto della previsione contenuta nella Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 18.01.2021 secondo la quale stabiliva che, nelle more dell'approvazione del regolamento sul canone unico e delle relative tariffe, l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 venisse quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, e si stabilisce, a conferma di detta delibera che l'eventuale differenza positiva sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il termine del 30 settembre 2021. Nel caso emerga una differenza negativa si stabilisce altresì a conferma di detta delibera che la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

9. Le dichiarazioni rese ai fini dei previgenti tributi sostituiti dal canone, presenti nella banca dati dell'amministrazione comunale o del Concessionario, costituiscono presupposto per l'applicazione del canone di cui al presente regolamento, fino al completamento del procedimento di verifica di cui al precedente comma 2.

10. Ai fini dell'individuazione puntuale delle strade rientranti nelle 6 categorie di cui all'articolo 29, nel richiamare la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 05/04/2011, si demanda alla Giunta Comunale di provvedere, con deliberazione da adottarsi entro il 30 settembre 2021, previa ricognizione generale delle strade, vie e piazze ai fini del necessario aggiornamento, l'approvazione del relativo elenco all'interno delle categorie individuate dal presente Regolamento.

11. Come già indicato nel precedente articolo 26, in attesa dell'adozione del Piano degli Impianti, si demanda alla Giunta Comunale di prevedere, con deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2021, la ricognizione generale delle strade e dei luoghi in cui non è possibile l'installazione di mezzi pubblicitari secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e relativi allegati.

12. Le occupazioni con passi carrabili per le quali l'anno 2021 costituisce il termine di 29 anni di durata della concessione previsto dall'art. 27 del D. Lgs 295/1992 si intendono confermate ai fini anche del pagamento del relativo canone sino al formale rilascio del provvedimento di rinnovo che dovrà essere adottato entro il 31.12.2021, su richiesta del titolare all'U. O. Mobilità.

13. A causa della situazione epidemiologica in corso, ad oggi fino al 30 giugno 2021, integrando la previsione stabilita nel Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre 2020, n. 176 e ss.mm., si conferma l'esenzione temporanea dal pagamento del canone per coloro che occupano il suolo pubblico per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) attività alimentari (panifici, artigiani ed esercizi di commercio) che effettuano il consumo sul posto dei generi alimentari ed occupano suolo pubblico per somministrazione non assistita sulla base del Regolamento, approvato con Deliberazione di C.C. n. 155 del 24/10/2016 e ss.mm,
- c) attività edilizie di installazione ponteggi, non comportanti la manomissione del suolo pubblico, e di trasloco;
- d) attività di commercio su area pubblica (compreso i mercatini degli hobbisti), indipendentemente dalla tipologia di tariffa applicata nel territorio comunale sulla base del precedente regolamento C.O.S.A.P. senza distinzione fra canoni per occupazioni di posteggio temporanee o permanenti.

14. Per il possibile protrarsi della situazione epidemiologica e in ragione dei conseguenti provvedimenti che potranno essere assunti per la proroga delle misure già adottate o per l'adozione di nuove misure a sostegno delle attività colpite dalla pandemia, si demanda alla Giunta la determinazione dell'eventuale ulteriore termine di esenzione temporanea, di cui al precedente comma 13 e di ulteriori tipologie di attività nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento.

15. Nelle more dell'adozione del piano degli Impianti previsto dal precedente art. 26, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, oggetto del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di tali beni, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Regione.

- b) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti ad uso di ospedali e chiese, nelle loro immediate adiacenze, oggetto del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di tali beni, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici anzidetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- c) Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
- d) È altresì vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (cartelli e impianti di pubblicità o propaganda) nell'ambito e in prossimità di giardini, parchi e genericamente in spazi a verde di proprietà comunale. L'installazione è consentita, previo nulla osta tecnico del Servizio Verde, Assetto Ambientale e Sport, solo per cartelli indicatori di attrezzature e servizi pubblici di interesse e competenza dell'Amministrazione Comunale e per gli impianti per le pubbliche affissioni.

In attesa dell'adozione del Piano degli Impianti, si demanda alla Giunta Comunale di prevedere, con deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2021, la ricognizione generale delle strade e dei luoghi in cui non è possibile l'installazione di mezzi pubblicitari secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e relativi allegati.

- e) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'articolo 23 del codice della strada emanato con il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il Decreto Legislativo 16 dicembre 1992 n. 495.
- f) All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione consultiva edilizia, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
- g) Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Articolo 97 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. In particolare, restano in vigore le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione all'aperto (Dehors), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 155 del 24/10/2016, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.